

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 179

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 giugno 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D118/15

Roma, 16 giugno 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l'11 giugno 2015.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

Cari saluti

Maria Elena Boschi

RELAZIONE

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni volte ad attuare le finalità esplicitate dal legislatore, all'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ha delegato il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

Nell'ambito di tale contesto normativo è stato adottato il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* che ha attuato i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge delega con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria .

Il presente intervento normativo si propone di attuare, invece, i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della citata legge 10 dicembre 2014, n. 183 con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. E' stato, quindi, redatto in ossequio ai principi e criteri direttivi, espressi dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), punti da 1) a 8) della citata legge 10 dicembre 2014, n. 183, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, con riferimento al riordino della materia degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

Gli strumenti di sostegno del reddito posti a tutela del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro sono stati nel tempo oggetto di numerosi interventi normativi tra i quali peculiare rilievo assumono la legge 20 maggio 1975, n. 164 recante *"Provvedimenti per la garanzia del salario"*, la legge 23 luglio 1991, n. 223 recante *"Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"* e da ultimo la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante la *"Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*

In ossequio alla finalità posta dal legislatore delegante di razionalizzare e riordinare la normativa, è stato perseguito l'intento di collocare in un corpo normativo unico le diverse disposizioni relative agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro (integrazioni salariali ordinaria e straordinaria e fondi di solidarietà) attualmente contenute in diversi testi normativi, tutto ciò assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.

Dal punto di vista strutturale, pertanto, lo **schema di decreto legislativo** è composto di 44 articoli ed è suddiviso in tre titoli rispettivamente rubricati:

- Trattamenti di integrazione salariale (da art. 1 ad art. 25);



- Fondi di solidarietà (da art. 26 ad art. 40);
- Disposizioni transitorie e finali (da art. 41 ad art.44).

Titolo I

Il Titolo I reca disposizioni volte a riordinare, in ossequio alle finalità enunciate dalla legge delega, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni quale strumento di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Nell'ambito del medesimo titolo sono contenute e ridotte a unità tutte le norme relative sia all'istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria sia le norme relative all'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria. Il Titolo I è quindi articolato in tre Capi recanti rispettivamente: disposizioni generali (Capo I), la disciplina in materia di integrazioni salariali ordinarie (Capo II), la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie (Capo III).

Capo I. Disposizioni Generali.

Lo schema di decreto legislativo si apre con una serie di disposizioni che costituiscono norme generali per entrambe le forme di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria. La finalità perseguita è stata quella di ricercare un modello unitario di integrazione salariale, pur nella valorizzazione delle specifiche esigenze dei diversi settori produttivi, creando una base di regole comuni ad entrambe le forme di integrazione che saranno, poi, oggetto di specifica disciplina diversificata nei successivi Capi II e III.

In applicazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che pone tra i principi e criteri direttivi anche la revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo definiscono il campo di applicazione soggettivo delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, individuando i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario e prevedendo i requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al lavoratore per accedere al trattamento.

In particolare, l'articolo 1 dispone che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio, subordinatamente al conseguimento di una anzianità di effettivo lavoro, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

A fronte dell'innovazione di cui al primo comma, che estende la condizione dell'anzianità di effettivo lavoro anche alla CIGO, il secondo periodo del secondo comma prevede una specifica deroga in tale



materia, prevedendo che la condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Il terzo comma stabilisce che nel caso in cui il lavoratore dipendente passi alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenuto conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

L'articolo 2 provvede ad ampliare l'ambito di applicazione soggettivo della normativa in materia di integrazione salariale, annoverando tra i destinatari di tali trattamenti anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Tale categoria di soggetti, tutelati in costanza di rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente soltanto dallo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga, con l'entrata in vigore del decreto legislativo in disamina, potranno essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale.

Nel caso più generale in cui gli apprendisti individuati dal comma 1, siano alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli stessi sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

Nel caso particolare in cui, tuttavia, gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante siano alle dipendenze di imprese a favore delle quali vigono le sole integrazioni salariali straordinarie, saranno destinatari di tale trattamento ma limitatamente al caso in cui l'intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.

Tali previsioni dovranno essere poste in collegamento con le previsioni in materia di fondi di solidarietà che prevedono tra i destinatari delle prestazioni erogate dai fondi anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria). In tal modo sono ampliate le tutele in costanza di rapporto di lavoro riservate dalla normativa agli apprendisti.

In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, la norma stabilisce altresì che, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Contestualmente, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, agli apprendisti saranno estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui sono destinatari.

L'articolo 3 conferma quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di **misura del trattamento d'integrazione salariale** che sarà d'importo pari all'ottanta per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. I successivi commi riproducono le vigenti modalità di quantificazione dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale.



La misura del trattamento è soggetta agli obblighi contributivi previsti già dalla legislazione vigente. In particolare, l'articolo 26 della legge n. 41/1986 prevede una riduzione dell'ammontare del trattamento in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti (pari al 5, 84%).

Inoltre, l'ammontare del trattamento d'integrazione salariale non può superare l'importo massimo determinato ai sensi della legge 427/1980 e successive modificazioni e integrazioni, ossia i cc. dd. massimali determinati secondo le modalità già applicate in base alla normativa vigente e soggetti annualmente a rivalutazione.

L'articolo 4 revisiona la **durata massima complessiva delle integrazioni salariali**. La disposizione prevede che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non possa superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio che torna ad essere mobile, così come originariamente previsto dalla disciplina dettata dalla l. 223 del 1991. In virtù della disposizione di cui al successivo articolo 43, terzo comma, i periodi di integrazioni salariali fruiti prima dell'entrata in vigore del decreto non concorrono al raggiungimento del limite di durata.

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di sostegno al reddito che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro piuttosto che la sospensione dell'attività lavorativa, la norma (all'articolo 22, comma 5, qui richiamato) stabilisce che, ai fini del computo della durata massima nel quinquennio, la durata dei trattamenti straordinari d'integrazione salariale concessi a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi, venga computata nella misura della metà. Si è inteso, anche in questo modo, inserire norme che favoriscono il ricorso a strumenti che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro piuttosto che la sospensione dei lavoratori dal lavoro, perseguendo in tal modo l'intento di favorire la conservazione e la salvaguardia non soltanto dei posti di lavoro ma anche delle professionalità dei lavoratori che mantengono un legame più forte con l'impresa in attesa della normale ripresa produttiva.

Al comma 2 della medesima norma è previsto che per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile. In considerazione delle specificità di tali settori, infatti, che tipicamente non consentono l'utilizzo dei contratti di solidarietà, il limite complessivo è innalzato, non applicandosi al contempo la citata disposizione relativa ai contratti di solidarietà.

In ossequio all'articolo 1, comma 2, lettera a) punto 5) della legge delega che stabilisce tra i principi e i criteri direttivi la previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici dei trattamenti, **l'articolo 5** stabilisce l'applicazione di un **contributo addizionale** a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non più commisurato all'organico dell'impresa - quindi sulla base di un criterio dimensionale - ma connesso all'effettivo utilizzo del trattamento. Il contributo



addizionale quindi sarà crescente in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare, la misura del contributo è pari a:

- a) 9 percento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 percento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 percento oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

Tali dati vanno posti in collegamento con quanto è previsto dallo schema di decreto in merito ad una riduzione e rimodulazione della contribuzione ordinaria.

L'articolo 6 conferma che i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale danno diritto all'accredito della **contribuzione figurativa** e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura. Per detti periodi la contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l'integrazione salariale.

L'articolo 7 contiene la **disciplina relativa alle modalità di erogazione dei trattamenti e il termine per il rimborso delle prestazioni.**

Di regola, viene stabilito che il pagamento delle integrazioni salariali venga effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga.

Sarà poi l'impresa a chiedere il rimborso all'INPS di quanto erogato o il pagamento tramite conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. In una prospettiva acceleratoria delle procedure e di un più celere monitoraggio delle risorse finanziarie, per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo entro il quale sono ammessi il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, qualora l'impresa abbia richiesto un trattamento ordinario d'integrazione salariale, la sede dell'INPS territorialmente competente potrà autorizzare il pagamento diretto al lavoratore da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, la competenza all'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'INPS rimane radicata in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le procedure attualmente in uso.



L'articolo 8 stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, calcolata in un periodo di 12 mesi, sia superiore al 50%, saranno convocati dai centri per l'impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.

Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Decade dal suddetto diritto qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento della detta attività lavorativa. Viene al riguardo riprodotta la disciplina semplificatoria che prevede come ai fini di tale comunicazione valgano le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro.

Capo II. Integrazioni salariali ordinarie.

Il Capo II contiene specifiche previsioni dedicate al trattamento ordinario di integrazione salariale.

Il Capo II si apre con alcune previsioni che mirano al riordino della materia ma che non comportano sostanziali alterazioni rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 9 prevede che i trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88.

L'articolo 10 riproduce l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria esistente mediante l'elencazione delle imprese soggette alla disciplina e ai relativi obblighi contributivi, legittimate alla presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria.

L'istituto, pertanto, si applica a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;



- j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

L'articolo 11 enuncia le **causali** in forza delle quali è dovuta l'integrazione salariale ordinaria ai dipendenti delle imprese di cui all'articolo 10 sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. Pertanto, le causali denotano ancora un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria.

Conseguentemente, l'articolo 12, che stabilisce la **durata massima dell'integrazione salariale ordinaria**, conservando la disciplina attuale, prevede una durata massima pari a di 13 settimane continuative; detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere prodotta per la stessa unità produttiva, solo quando sia trascorso un periodo almeno di 52 settimane di normale attività lavorativa. Si evidenzia che l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Tali limiti non trovano applicazione nei casi di intervento richiesto a causa di eventi non oggettivamente evitabili ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese del settore edile e lapideo, confermando così la disciplina vigente.

Una importante novità viene introdotta al comma 5 dell'articolo 6 che, in conformità al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 4, della legge delega, secondo il quale il decreto legislativo avrebbe dovuto prevedere una revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria, stabilisce che non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

All'articolo 13, in materia di **contribuzione ordinaria**, viene stabilita una riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi ordinari finalizzati al finanziamento dell'istituto e una distinzione degli stessi tra i diversi settori in funzione dell'effettivo utilizzo, alla luce del criterio contenuto nella legge delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) punto 6). In particolare, l'articolo in rassegna stabilisce le seguenti aliquote:



- a) 1,70 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali fino a 50 dipendenti;
- b) 2,00 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali oltre 50 dipendenti;
- c) 4,70 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- d) 3,30 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- e) 1,70 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti;
- f) 2,00 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei oltre 50 dipendenti.

Vengono semplificate rispetto alla normativa vigente le modalità di computo del limite dimensionale in base al quale è dovuto il contributo ordinario è determinato, accogliendo in norma la prassi operativa corrente. Il limite dimensionale è determinato, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese che si sono costituite nel corso dell'anno solare occorre fare riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività. Per tutte le altre imprese occorre presentare una nuova dichiarazione solo nel caso in cui si verificano eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite predetto.

Il contributo addizionale di cui all'articolo 5 non è dovuto per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano rispettivamente la **procedura di informazione e consultazione sindacale** prodromica all'accesso al trattamento CIGO e il **procedimento amministrativo** e istruttorio curato dall'INPS per l'ammissione al trattamento.

In particolare si segnala che la domanda deve essere presentata telematicamente all'INPS entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La disciplina è completata dalla previsione in forza della quale, qualora la domanda venga presentata dopo il termine innanzi indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

L'articolo 16 contiene un'importante novità rispetto alla competenza e al procedimento istruttorio per la **concessione delle integrazioni salariali ordinarie**. Anche nell'ottica di una semplificazione delle



procedure, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente. E' demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la definizione dei criteri di valutazione delle domande di concessione.

L'articolo 17 stabilisce che avverso i provvedimenti relativi alle integrazioni salariali ordinarie i ricorsi potranno essere proposti al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

L'articolo 18 reca disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo confermando le particolari disposizioni in materia.

Capo III. Integrazioni salariali straordinarie.

Il Capo III è dedicato al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il Capo III si apre con l'articolo 19 relativo alla Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie, prevedendo che i trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS.

L'articolo 20 enuncia il campo di applicazione oggettivo dell'istituto mantenendo inalterato l'attuale ambito applicativo con il pregio di ricondurre ad unità le diverse disposizioni normative presenti in diversi testi. In particolare, nell'ambito dell'elenco dei settori d'impresa, che rientrano nel campo di applicazione dell'istituto, sono state ricomprese anche quelle di recente introduzione ad opera dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Pertanto, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, trova applicazione in favore delle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
- b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;



- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- g) imprese di vigilanza.

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle imprese seguenti, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici;

La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle seguenti categorie:

- a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
- b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali e nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Come già previsto secondo la vigente normativa, nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento.

Il comma 5 dell'art. 20 chiarisce cosa si intenda per **influsso gestionale prevalente** ai fini di quanto previsto al comma 1 lett. b) stesso art. 20, riproducendo la normativa vigente (l. 223/1991). In particolare in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, si ha detto influsso gestionale prevalente quando la somma dei corrispettivi risultati delle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 29 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche, il cinquanta per cento (50%) del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa speciale in materia di cassa integrazioni guadagni straordinaria per il settore dell'editoria e la disciplina di cui all'articolo 7, comma 10 *ter* del decreto legge n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993, relativa alle aziende in amministrazione straordinaria.

L'articolo 21 stabilisce le **causali d'intervento** per l'accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. L'intervento straordinario di integrazione salariale potrà essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

- a) riorganizzazione aziendale;



- b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- c) contratti di solidarietà.

Come indicato alla lettera b), viene esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la causale di crisi per cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa in ossequio a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera a) punto 1) della legge n. 183/2014 che sancisce quale principio e criterio direttivo l'impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa. In caso di cessazione dell'attività produttiva non sussiste infatti possibilità di ripresa e di salvaguardia dell'occupazione.

L'articolo 21 procede nell'indicare i caratteri essenziali del programmi di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale.

In particolare il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva. Detto programma deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione. Il programma in questione deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.

Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il predetto piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

Il comma 4 dell'articolo in commento prevede una deroga alla disciplina ordinaria applicabile in materia di durata dei trattamenti, applicabili nel triennio 2016 – 2018, finalizzata comunque alla salvaguardia dell'occupazione e a favorire l'ingresso graduale nel nuovo sistema di cassa integrazione guadagni straordinaria delineato dallo schema di decreto legislativo, in considerazione della peculiare natura delle fattispecie derogatoria considerata dalla norma.

In particolare, il comma 4 stabilisce, in deroga ai limiti di durata massima delle prestazioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, comma 2, che, può essere autorizzato nel limite di 6 mesi ed entro risorse contingentate, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche in presenza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione della fattispecie.



Per ciò che concerne il comma 1, lettera c), esso riporta i contratti di solidarietà difensivi cd di tipo A integralmente nell'ambito delle integrazioni salariali straordinarie, anche per quanto concerne la misura delle prestazioni e la contribuzione dell'impresa. I contratti di solidarietà sono stipulati dall'impresa attraverso accordi collettivi aziendali con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso cui l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, introducendo però coerentemente con le finalità dello strumento un'eccezione per quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. A ciò si lega, per le altre causali di CIGS, l'abrogazione della possibilità per l'impresa di ottenere le quote di TFR versate in corrispondenza delle integrazioni salariali in caso di licenziamento del dipendente al termine del periodo di cassa integrazione. Il decreto riduce poi l'impossibilità assoluta di richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali l'impresa abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario, prevedendo che tale divieto viga solo per causali sostanzialmente coincidenti.

L'articolo 22 stabilisce nuove disposizioni in tema di durata delle integrazioni salariali straordinarie.

Per le causali di riorganizzazione aziendale, per ciascuna unità produttiva, la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Per la causale di crisi aziendale e per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.



Per la causale relativa alla stipula di contratti di solidarietà, e per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, per il calcolo della durata massima, la stessa può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

Inoltre, viene inserita una importante disposizione in forza della quale nei casi di crisi e riorganizzazione aziendale possono essere autorizzate sospensioni soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma autorizzato. Tale disposizione non trova applicazione nei primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero. Tale disposizione non si applica alle imprese edili e affini, per le ragioni già menzionate.

L'articolo 23 conferma l'attuale aliquota di **contribuzione ordinaria** pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.

A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda d'integrazione salariale straordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5 innanzi illustrato.

L'articolo 24 introduce nuove disposizioni in materia di **procedure** sindacali prodromiche e necessarie, già secondo la normativa vigente, per l'accesso al trattamento straordinario d'integrazione salariale.

In particolare, in sede di consultazione sindacale, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà. In tal modo s'intende ancora attuare il principio espresso dalla legge delega all'articolo 1, comma 2, lettera a) punto 3.

Nei commi da 1 a 5 la disposizione reca la disciplina delle procedure di consultazione sindacale ed esame congiunto.

L'articolo 25 detta, poi, puntuale disciplina dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS ai Centri per l'impiego ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8. Per le causali di Riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.



La sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure di consultazione sindacale, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata, normalmente in via telematica, in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa.

Vengono semplificati gli aspetti riguardanti le verifiche, prevedendo che, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato.

Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga, il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di concessione del trattamento di CIGS si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.

Titolo II. Fondi di solidarietà.

Il Titolo II in attuazione della legge delega - articolo 1, comma 2, lettera a) punto 7) - rivede il campo di applicazione dei fondi di solidarietà introdotti dall'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.92, fissando un termine certo per il loro avvio.

I fondi di solidarietà sono stati introdotti dalla legge 28 giugno 2012, n.92 che ha previsto, all'articolo 3, la definizione di un sistema inteso a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trova applicazione la normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria). Tale sistema prevede: la costituzione di **fondi di solidarietà bilaterali presso l'Inps**, mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (**articolo 3, comma 4, della legge**



n. 92/2012); b) alternativamente al modello di cui alla lettera a), per i settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità (ed in particolare nell'artigianato), la medesima finalità (di istituzione di un sistema di tutela in costanza di rapporto di lavoro) può essere raggiunta mediante l'adeguamento dei fondi esistenti. In tal caso con decreto interministeriale, sentite le parti interessate, sono definiti i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi, i criteri e requisiti per la contabilità dei fondi, il regime dei controlli sui fondi (**articolo 3, comma 14, della legge n. 92/2012**); per i settori per i quali esistono già fondi operanti in base ad altre normative (credito, assicurazioni, servizi esattoriali, poste, ferrovie, trasporto aereo) è previsto l'adeguamento dei fondi alla nuova normativa.

Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale ai sensi dell'**articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92**.

Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega, ha rivisitato l'istituto dei fondi di solidarietà in parte confermando la disciplina di cui alla legge n. 92/2012 in parte inserendo nuove disposizioni normative che provvedono a rivedere l'ambito applicativo dell'istituto, e in ogni caso dando coerenza alla disciplina di settore.

L'articolo 26 che provvede a disciplinare i **fondi di solidarietà bilaterali** ribadisce quanto già previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92 stabilendo che, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria stabilite dal presente decreto.

Come già previsto dalla normativa in materia, i Fondi di solidarietà bilaterali sono istituiti presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dagli accordi e i contratti stipulati dalle parti sociali. Il decreto determina, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.



Con le medesime modalità innanzi descritte che prevedono la stipula di un accordo o contratto collettivo delle parti sociali e successivo decreto interministeriale, possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun Fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore che gestisce il Fondo.

I fondi di solidarietà bilaterali non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

Nel perseguire l'intento di rispondere all'esigenza di ampliare la platea dei lavoratori tutelati dallo strumento dei fondi di solidarietà, viene introdotta una nuova previsione che stabilisce che l'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, innovando rispetto alla legge n. 92/2012 che indica una soglia di 15 lavoratori come obbligatoria per la costituzione dei Fondi. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo si adeguano alle nuove disposizioni in merito alla platea di riferimento entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di solidarietà bilaterali già costituiti sono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

I Fondi di solidarietà bilaterali oltre a perseguire la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria stabilite dal presente decreto, possono assicurare anche altre finalità:

- a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Al fine di assicurare le finalità di cui alle lettere da a) a c) i fondi di solidarietà bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori e classi di ampiezza che già rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni.

L'articolo 27 modifica la disciplina in materia di **fondi di solidarietà bilaterali alternativi**, prima assicurata dall'articolo 3, comma 14 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L'articolo 27 stabilisce



una nuova disciplina per i fondi che, in alternativa al modello previsto dall'articolo 26 per i fondi di solidarietà bilaterali, in riferimento ai settori non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, nei quali operino consolidati sistemi di bilateralità e in ragione delle peculiari esigenze di tali settori, abbiano adeguato alla data di entrata in vigore del decreto le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità perseguite dall'articolo 26, hanno previsto misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

I fondi di cui trattasi dovranno assicurare almeno una delle seguenti prestazioni: un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario innanzi illustrato; l'assegno di solidarietà di cui al successivo articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. I fondi dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

Per le finalità perseguite dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, gli accordi e i contratti collettivi definiscono un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di solidarietà bilaterale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale; l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo; la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale; criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi, requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la



contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

L'articolo 28 disciplina il **Fondo di solidarietà residuale** già previsto dall'articolo 3, comma 19, della legge n.92/2012 e stabilisce che nei riguardi dei settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni di cui al decreto, e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141.

Qualora gli accordi per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I fondi costituiti secondo tale procedura prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per i fondi di cui al modello alternativo (0,45 % della retribuzione imponibile previdenziale), e garantiscono almeno una delle prestazioni previste di cui all'assegno ordinario o assegno di solidarietà. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35 che sarà illustrato.

Alla gestione del Fondo provvede il comitato amministratore già previsto dalla legge n. 92/2012. I componenti del comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del decreto. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

L'articolo 29 disciplina il **Fondo di integrazione salariale**. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assumerà la denominazione di fondo di integrazione salariale ed è soggetto alla disciplina del presente articolo.

Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale o secondo il modello alternativo. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti



Il Fondo garantisce l'assegno di solidarietà. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui all'assegno ordinario, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima. Tale disposizione prevede, all'articolo 43 comma 5, una deroga transitoria sino al 2021 così da consentire alle aziende di ottenere le prestazioni pur in fase di avvio del fondo.

Alla gestione del fondo di integrazione salariale provvede un comitato amministratore, come già previsto per gli altri Fondi, ad eccezione della deliberazione in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e sarà composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative al livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo.

I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è comunque unica.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo degli istituti previsti pari al 4 per cento della retribuzione persa. Si prevede, entro il 31/12/2017, un'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo per dimensione di azienda e settore.

I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016.



L'articolo 30 disciplina l'assegno ordinario assicurato dai fondi di solidarietà bilaterali, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie. La prestazione è di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalla normativa per la CIGO e CIGS e alla durata massima complessiva dei trattamenti, innovando rispetto alla disciplina vigente che limita le durate a quelle per la CIGO. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

L'articolo 31 disciplina l'assegno di solidarietà che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di integrazione salariale dovrà garantire in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. 2. L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Gli accordi collettivi aziendali individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà. Per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS apposita domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al primo periodo e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS ai Centri per l'impiego ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo . La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. All'assegno di solidarietà, che va a sostituire i contratti di solidarietà difensivi cd di tipo B, si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

L'articolo 32 stabilisce quali sono le prestazioni ulteriori che i fondi di solidarietà bilaterali possono erogare:



- a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;
- b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

L'articolo 33 stabilisce quali siano i **contributi di finanziamento** dei fondi di solidarietà. I decreti istitutivi dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di integrazione salariale stabiliscono la contribuzione ordinaria ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione.

Qualora siano previste le prestazioni di cui all'assegno ordinario o all'assegno di solidarietà è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti, e comunque non inferiore all'1,5 per cento.

Per l'assegno straordinario è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

L'articolo 34 in materia di **contribuzione correlata** stabilisce che nel caso di erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà i fondi di solidarietà provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai fondi di cui al c.d. modello alternativo, la contribuzione correlata è versata all'INPS dal datore di lavoro, il quale potrà poi rivalersi sui fondi medesimi. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. La contribuzione correlata può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni facoltative di cui all'art. 32. In tal caso, il fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

L'articolo 35 stabilisce disposizioni volte a garantire l'**equilibrio finanziario dei Fondi**. I fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Gli interventi a carico dei fondi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno obbligo di presentazione, sin dalla



loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento. Sulla base del bilancio di previsione, il comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione alle predette attività, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

L'articolo 36 disciplina i compiti e la composizione del **Comitato amministratore** dei fondi di solidarietà bilaterali, confermando quanto già previsto dalla legge n.92/2012. Il comitato ha il compito di

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
- c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
- f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Il comitato amministratore è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Il decreto abolisce il divieto per gli esperti di detenere cariche nelle organizzazioni sindacali e al contempo richiede che essi siano in possesso di requisiti di professionalità, assenza di conflitti di interesse e onorabilità, previsti dagli articoli 37 e 38.



Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, al fine di garantire l'avvio dei fondi, i compiti di pertinenza del comitato amministratore vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito e resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore.

Gli articoli 37 e 38 stabiliscono i requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse e i requisiti di onorabilità che devono sussistere in capo agli esperti componenti del comitato. I requisiti di onorabilità valgono anche per i funzionari pubblici nominati dai ministeri competenti.

L'articolo 39 detta disposizioni generali per i Fondi stabilendo che possono accedere alle prestazioni di cui ai fondi di solidarietà bilaterali di settore anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere estendendo la portata e il campo di applicazione soggettivo dei fondi di solidarietà. Come nel caso delle integrazioni salariali ordinaria e straordinaria, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente alla durata della sospensione o riduzione di orario.

Per i Fondi di solidarietà bilaterali e al Fondo di integrazione salariale, tramite richiami normativi, viene stabilito che la durata massima complessiva delle prestazioni non può eccedere i 24 mesi nel quinquennio mobile, fatto salvo l'utilizzo dei contratti di solidarietà, e che le modalità di erogazione delle prestazioni sono le medesime previste per le integrazioni salariali. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al nuovo Fondo di integrazione salariale si applica la norma relativa all'indicazione dei lavoratori destinatari delle integrazioni



salariali (articolo 1 dello schema di decreto) introducendo così anche per l'accesso alle prestazioni del fondo d'integrazione salariale il requisito dell'anzianità aziendale pari a 90 giorni.

Si introduce poi un termine iniziale per l'accesso alle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali e d'integrazione salariale pari a 30 giorni prima l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e un termine finale, non oltre 15 giorni dall'inizio delle sospensioni.

L'articolo 40 stabilisce che la disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente decreto con decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Titolo III. Disposizioni Transitorie e finali.

Il titolo III reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 41 recante le disposizioni relative a trattamenti di integrazione salariale straordinaria a seguito di accordi già stipulati stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale straordinaria conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.

I relativi trattamenti riguardanti periodi successivi all'entrata in vigore del decreto si computano ai fini della durata massima complessiva di cui all'articolo 4.

Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31/5/2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate da apposita commissione. La predetta commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è composta da quattro membri, rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La commissione, presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, certifica l'ammissibilità delle domande di cui trattasi, la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi, il numero dei lavoratori e l'ammontare delle ore integrabili, in relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi.



Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione della fattispecie.

L'articolo 42 reca le **disposizioni finanziarie** in materia relative al presente decreto legislativo. Al primo comma il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato, attraverso i risparmi di spesa derivanti dal Titolo I del presente decreto, di 25,6 milioni di euro per l'anno 2015, 191,1 milioni di euro per l'anno 2016, 592,5 milioni di euro per l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni di euro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per l'anno 2020, 856,5 milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni di euro per l'anno 2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

I commi successivi utilizzano il rifinanziamento di tale fondo per misure previste dalla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183.

I risparmi di spesa derivanti dal presente decreto concorrono a finanziare la messa a regime oltre il 2015 dei benefici di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 183 del 2014 per un onere valutato in 123 milioni di euro per l'anno 2016, 125 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro per l'anno 2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Allo stesso modo, si procede ad abrogare l'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, portando strutturalmente la durata della NASpI a 24 mesi, con un onere valutato in 270,1 milioni di euro per l'anno 2018, 567,2 milioni di euro per l'anno 2019, 570,8 milioni di euro per l'anno 2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4 milioni di euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per l'anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Si prevede un sistema di monitoraggio della spesa e procedure nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Il quarto comma prevede che, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venga disapplicato il secondo periodo di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del periodo precedente non può superare il limite massimo di 6 mesi. L'onere di tale provvedimento è valutato in 30,6 milioni di euro per l'anno 2015 e in 60,3 milioni di



euro per l'anno 2016 e vige il sistema di monitoraggio e procedure in caso di scostamento di spesa di cui al comma precedente.

Il quinto comma prolunga la sperimentazione dell'ASDI oltre il 2015, con uno stanziamento di 180 milioni di euro nel 2016, di 270 milioni di euro nel 2017, di 170 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro annui dal 2019. Si prevede, che in ogni caso la prestazione ASDI non può essere usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Il sesto comma prevede che, in via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall' articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 32 milioni di euro per l'anno 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Il settimo comma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 43, infine, reca le disposizioni transitorie e finali e l'articolo 44 le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto. In particolare, si segnala che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo di integrazione salariale, il limite di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima, è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto la disciplina del preesistente fondo di solidarietà residuale di cui all'articolo 28, è adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del decreto legislativo.

Al settimo comma si prevede che vengano destinati 5,2 milioni di euro nel 2015 e 5,5 milioni di euro nel 2016 per la concessione, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, di misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore del call-center. La concessione verrà



disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sentite le parti sociali, infine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elaborerà entro il 31 dicembre 2015 un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralità nell'ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione.



Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Relazione tecnica

Titolo I e articolo 42, comma 1

NORMATIVA VIGENTE

Cassa integrazione guadagni (CIG)

E' una prestazione economica che ha la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Lo scopo è anche quello di mantenere presso le aziende le maestranze già specializzate e di sollevare le aziende stesse, in temporanea difficoltà, dal costo della manodopera momentaneamente non utilizzata che può essere riammessa al lavoro, una volta superato il periodo di crisi.

La CIG può essere Ordinaria (CIGO), Straordinaria (CIGS) o in Deroga (CIG in deroga), la quale è oggetto di rifinanziamento annuale e in via di superamento sulla base dei criteri definiti dal DM 1° agosto 2014, attuativo dell'articolo 4, comma 2, del DL 54/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013

Cassa integrazione guadagni ordinaria

La CIG è ordinaria quando la sospensione o riduzione dell'attività aziendale dipende da eventi temporanei e transitori non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori; è rivolta alle aziende industriali non edili ed alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia.

La CIGO spetta alla seguente tipologia di lavoratori:

- * Operai, intermedi, impiegati e quadri;
- * lavoratori assunti con contratti di solidarietà;
- * lavoratori part-time;
- * lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO per il settore industriale;



- lavoratori intermittenti che abbiano risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali;
- lavoratori con contratto di lavoro ripartito, assimilati ai lavoratori a tempo parziale.
- lavoratori assunti con contratto di inserimento, ammessi al beneficio delle integrazioni salariali (ordinaria e dell'edilizia) in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro.

Le cause che determinano l'intervento della CIGO sono:

- avversità atmosferiche, accertate da parte dell'INPS presso gli Enti abilitati alla registrazione dei dati meteorologici a livello comunale, provinciale o regionale. Nell'industria, contrariamente a quanto previsto nel settore edile, gli eventi meteorologici sono di solito considerati "oggettivamente evitabili" e ciò comporta l'addebito del contributo addizionale;
- danni provocati da eventi naturali (alluvioni, frane, etc.);
- danni provocati da eventi accidentali (incendi, crolli, etc.);
- interruzione di energia elettrica dell'Ente erogatore senza preavviso alla ditta;
- crisi temporanea di mercato;
- mancanza di commesse o di materie prime;
- sciopero di un reparto o di altra azienda collegata.

L'integrazione salariale è corrisposta sino ad un massimo di 13 settimane consecutive, riferite alla singola unità produttiva operante nell'ambito dell'azienda. In casi eccezionali, detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane (art. 6 della L. n. 164/1975). L'intervento ordinario può essere seguito dall'intervento straordinario anche se la ditta non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime. Nel caso di richiesta di un nuovo periodo di CIGO dopo la fruizione della CIGS, senza soluzione di continuità e per eventuali causali diverse, è ammissibile la concessione dell'autorizzazione fermo restando tutti i requisiti di temporaneità e ripresa attività, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge. In caso di fruizione del trattamento per periodi non consecutivi, il periodo massimo integrabile è di 52 settimane nel biennio mobile.

La misura della CIG ordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale, ridotta di un'aliquota (pari al contributo per gli apprendisti). L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996 (escluso per la Cassa



integrazione salariati e operai agricoli). Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT. Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13[^] e 14[^], sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.

I periodi di fruizione di integrazione salariale, in quanto equiparati a quelli di effettivo lavoro, danno luogo all'accredito di contribuzione figurativa utili sia per il diritto che per la misura della pensione. Il computo dei contributi va fatto sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

La CIGS è uno strumento di finalizzato a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa con evidente ripercussione sul piano sociale. La Legge n. 1115 del 5 novembre 1968 (e successive - Legge n. 164 del 20 maggio 1975, art. 1 e 2 - Legge n. 223 del 23 luglio 1991 - Legge n. 236 del 1993), ha istituito l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, allo scopo di garantire la continuità del reddito ai lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti dalle aziende in crisi e destinatarie del trattamento nei casi prescritti dalla normativa.

L'intervento straordinario di integrazione salariale è destinato alle seguenti categorie di aziende che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta d'intervento più di 15 dipendenti (art 1, c. 1 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991). L'intervento spetta quindi agli operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, dipendenti da:

- * imprese industriali (comprese quelle edili ed affini);
- * imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato;
- * imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS;
- * aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da CIGS;
- * imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS; imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;



e, dal 1° gennaio 2013 (art. 3, comma 1, L. 92/2012):

- * imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
- * agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;
- * imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
- * imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- * imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Non spetta ai dirigenti, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, agli autisti alle dipendenze del titolare di impresa.

L'intervento della cassa integrazione straordinaria può essere richiesto per:

- * crisi aziendale che si configura in particolari difficoltà aziendali non superabili in tempi brevi e che escludono il ricorso alla cassa integrazione ordinaria;
- * ristrutturazione aziendale che riguarda l'aggiornamento tecnologico degli impianti, ammodernamenti, modifica dell'ubicazione;
- * riorganizzazione aziendale che consiste in mutamenti organizzativi dei fattori lavorativi allo scopo di migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;
- * riconversione aziendale che modifica i cicli produttivi degli impianti per introdurre nuovi cicli di produzione

La legge 92/2013 ha escluso, dal 1 gennaio 2016, la possibilità di utilizzo della cassa integrazione straordinaria nei seguenti casi:

- * concordato preventivo con cessione dei beni;
- * fallimento;
- * liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, solo in caso di mancata continuazione dell'attività.

Nell'ambito delle CIGS sono classificati anche i contratti di solidarietà ovvero quegli accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro al fine di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (ex art. 1 legge 863/1984). Per i contratti di solidarietà la norma prevede un trattamento pari al 60% della retribuzione persa.

La durata del trattamento di integrazione straordinaria si differenzia a seconda della causa che ha determinato l'intervento, per:



- * crisi aziendale: 12 mesi, prorogabili fino a 24, solo dopo che siano trascorsi i due terzi del periodo già concesso (es.: dopo 9 mesi di trattamento, la proroga può essere concessa non prima che siano trascorsi 6 mesi);
- * ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale: 24 mesi, con la facoltà da parte del Ministero del Lavoro di concedere due proroghe di dodici mesi ciascuna, per programmi particolarmente complessi o in ragione della rilevanza delle conseguenze sul piano occupazionale;
- * concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: 12 mesi, con proroga di 6 mesi se esistono prospettive di ripresa o di continuazione dell'attività;
- * contratti di solidarietà: 24 mesi, prorogabili per altri 24, 36 mesi per le aree del Mezzogiorno.

L'ammontare dell'integrazione salariale straordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non lavorate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali.

L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980. Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.

Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13[^] e 14[^], sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.

Il finanziamento della CIGS è in misura prevalente a carico dello Stato che vi provvede tramite la GIAS. Per la parte rimanente del finanziamento, l'art 9 della Legge n. 407 del 1990 ha previsto un contributo ordinario pari allo 0,90% delle retribuzioni mensili soggette a contribuzione, così ripartito: 0,30% a carico dei lavoratori beneficiari e 0,60% a carico dei datori di lavoro destinatari del trattamento. Le aziende sono, inoltre, soggette a un contributo addizionale del 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai lavoratori o del 3% per le aziende fino a 50 dipendenti e per quelle che usufruiscono della CIG in deroga. Sono escluse dal versamento del contributo addizionale le aziende assoggettate a procedure concorsuali e le aziende che ricorrono all'intervento straordinario in seguito alla stipula di contratti di solidarietà.

I periodi trascorsi in CIGS sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.



L'art. 2, comma 70, L. n. 92/2012 ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2016, l'art. 3 della legge n. 223/91 che prevedeva la concessione della CIGS in caso di procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria) dell'azienda con cessazione di attività e per le imprese sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge n. 575/65 (legge antimafia) sostituita a partire da ottobre 2011 dal D.lgs. n.159/2011.

Inoltre sempre con riguardo alla legge n. 92/2012:

- art. 2, comma 71, lett. c): ha abrogato, dal 1° gennaio 2017, l'art. 10, comma 2 della legge n. 223/91 che definisce la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale settore edilizia concessa per sospensioni relative a lavori di realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, tre mesi prorogabili fino ad un massimo pari ad un quarto della durata contrattuale prevista per il completamento dell'opera;

- art. 3, comma 1: a partire dal 1° gennaio 2013 le norme e gli obblighi contributivi della disciplina generale della CIGS vengono estesi alle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggi e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti e a tutte le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (a prescindere dal numero dei dipendenti). Le imprese del settore trasporto aereo usufruiranno della CIGS secondo le regole generali e quindi a seconda della motivazione della richiesta, la durata potrà essere di 12 o 24 mesi.

Viene inoltre confermata a regime l'applicazione della normativa CIGS ai settori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali:

- art. 3, comma 2: a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori del settore portuale è riconosciuta un'indennità di importo pari ad un ventiseiesimo del trattamento mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Finora, per i settori sopraindicati (comma 1) ed ai lavoratori del settore portuale venivano concesse autorizzazioni annuali con la legge di stabilità ed individuate relative fonti di finanziamento con appositi stanziamenti annuali (vedi ultima legge di stabilità n. 183/2011, art. 33, comma 23);

- l'art. 3, commi 46: abrogazione delle norme, a partire dal 1° gennaio 2013, che prevedevano l'accesso alla CIGS per i vettori aerei e le aziende del sistema aeroportuale;

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2013 dell'incremento stabilito in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'art. 1, comma 6, del decreto legge n.



78/2009, dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, pari quindi attualmente all'80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. La proroga per il 2012 era stata prevista dall'art.33, comma 24, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011).

L'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" dispone che "per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014". Entro il suddetto limite di spesa, pertanto, il trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti di solidarietà è pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell'anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.

L'articolo 2-bis del DL 92/2014 convertito dalla legge n. 11/2015 ha prorogato l'elevazione al 70% per l'anno 2015, nel limite di 50 mln di euro per tale anno, anche se con riferimento, in via prioritaria, ai contratti stipulati nel 2014.

Modifica normativa contenuta nello schema di decreto legislativo in esame (Titolo I)

Contribuzione

Cassa integrazione guadagni ordinaria

Le aliquote della contribuzione ordinaria sono stabilite nelle seguenti misure (articolo 13):

- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali oltre 50 dipendenti;
- 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;



- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei oltre 50 dipendenti.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

Si lascia inalterato il contributo ordinario della contribuzione per la CIGS (articolo 23).

E' prevista l'inclusione degli apprendisti professionalizzanti (articolo 2) nella platea dei lavoratori assicurati per le aziende che attualmente sono soggette al versamento del contributo per la cassa straordinaria ma non per quella ordinaria. Il contributo è pari a quello previsto per gli operai (tale contributo è escluso dalle agevolazioni contributive previste per la categoria).

Contributo addizionale per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (articolo 5)

Il decreto prevede una modifica alla contribuzione addizionale prevista per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

Il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo è stabilito in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione persa per i periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane nell'arco temporale mobile di cinque anni;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane nel medesimo arco temporale;
- c) 15 per cento per i periodi successivi, all'interno del medesimo arco temporale.

Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi di integrazione salariale ordinaria concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Relativamente ai contratti di solidarietà è previsto inoltre il pagamento del contributo addizionale attualmente non dovuto.

Prestazioni e contribuzione figurativa

Limite massimo di durata cumulata



Il trattamento di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), per ciascuna unità produttiva non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un arco temporale mobile di cinque anni (i periodi di eventuali contratti di solidarietà vengono computati nella misura della metà della durata) (articolo 4 e articolo 22, comma 5). Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile

Cassa integrazione guadagni ordinaria

La proposta di modifica contenuta non innova rispetto alle causali già previste per il ricorso al trattamento di integrazione salariale. E' prevista l'inclusione degli apprendisti professionalizzanti nella platea dei lavoratori assicurati per le aziende che attualmente sono soggette al versamento del contributo per la cassa ordinaria con un contributo che è pari a quello previsto per gli operai (tale contributo è escluso dalle agevolazioni contributive previste per la categoria). Rispetto alla durata del trattamento si mantiene il limite di 13 settimane continuative, prorogabile fino a un massimo complessivo di 52 settimane nel biennio mobile ma si prevede che non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio (articolo 12 comma 5), con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

La proposta di modifica (articolo 21) non innova rispetto alle causali già previste ma esclude la possibilità di autorizzare la cassa integrazione in caso di cessazione definitiva dell'azienda (in quest'ultimo caso con decorrenza dal 1° gennaio 2016)..

Rispetto alla durata per ciascuna unità produttiva (articolo 22), il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi tranne che per la causale di crisi aziendale la cui durata massima è confermata a 12 mesi (rinnovabile ma non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione). Trascorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della norma, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma autorizzato (articolo 22, comma 4).



Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, le aziende non possono più richiedere il rimborso all'Inps del TFR corrisposto agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo di integrazione salariale. (articolo 21, comma 5)

Relativamente ai contratti di solidarietà è previsto il trattamento di integrazione salariale al pari delle altre causali (80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale entro il tetti mensili previsti annualmente) con applicazione dei relativi massimali.

All'articolo 21, in via transitoria è previsto (comma 4) un incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di 50 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018 per ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria, qualora all'esito del programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'attività, nel limite massimo di 6 mesi (comma 5).

Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 14, 15, 16, 17, 24 e 25 recano modifiche procedurali senza effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 18 è finalizzato a confermare l'ordinamento vigente per il settore agricolo recando al comma 2 modifiche procedurali senza apprezzabili effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in ogni caso finalizzate a conseguire economie di funzionamento puntualmente valutabili solo a consuntivo.

STIMA EFFETTI FINANZIARI

Gli effetti finanziari della riforma sono stati stimati a partire dagli elementi disponibili per l'anno 2014 , attraverso l'utilizzo delle informazioni di archivio sulle ore autorizzate e utilizzate gestito dall'Istituto a livello di autorizzazione e unità produttiva, nonché sui dati di ricavabili da fonte Uni-Emens (il riferimento è all'anno 2013).

Gli effetti finanziari sono calcolati separatamente per ciascuna modifica normativa tenendo conto degli effetti combinati di ciascun intervento.

Per le stime relative all'anno 2015 e successivi si è tenuto conto, in un'ottica prudenziale, della presumibile entrata in vigore delle disposizioni e della loro applicazione amministrativa nonché della specifica disciplina transitoria (articolo 41, commi 1 e 2 e articolo 43, commi 3 e 4). Il quadro macroeconomico adottato è coerente con il quadro macroeconomico del DEF 2015.



La stima per le prestazioni, la contribuzione figurativa e i contributi addizionali per il 2014 (ovviamente al netto della spesa per ammortizzatori sociali c.d. in deroga) è sintetizzata nella seguente tabella (dati mln di euro):

	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Contributo addizionale
CIGO	858,3	616,9	37,7
CIGS ¹	1835,2	1396,3	48,0

Di seguito si forniscono gli elementi utilizzati nelle valutazioni in riferimento a ciascun provvedimento della norma con riflessi di carattere finanziario.

1. Cassa integrazione ordinaria

1.1. Modifica al sistema di finanziamento contributi

Monte retributivo relativo alle ore non lavorate = 1.869,5 mln euro

Percentuale spesa industria su totale = 55%

Percentuale delle ore utilizzate per specifiche causali sul totale = 22,3% Contributi a rendiconto anno 2013 = 2.827,4 mln di euro

Contributo addizionale 2014 a normativa vigente = 48 mln di euro

Di seguito una tavola riassuntiva numero medio dipendenti e del relativo monte retributivo dell'anno 2013.

¹ Non sono considerate le voci di spesa legate alle maggiorazioni dell'integrazione salariale per contratti di solidarietà, al rimborso alle aziende delle quote di TFR, ai trattamenti del personale dipendente da aziende in crisi ai sensi dell' art. 1 comma 1 della L. 291/2004, ai trattamenti del personale dipendente delle società del sistema aeroportuale ai sensi dell'art. 2 comma 37 della legge 203/2008.



Monti retributivi annui 2013

	CIGO - Imprese fino a 50 dipendenti			CIGO - Imprese oltre 50 dipendenti			Totale
	Industria	Ind.e artig. EDILIZIA	Ind.e artig. LAPIDEI	Industria	Ind.e artig. EDILIZIA	Ind.e artig. LAPIDEI	
	Operai	22.221,4	8.071,9	507,1	32.268,0	2,8	
Impiegati	14.070,9	1.966,4	161,0	43.130,4	0,6	-	59.329,3
Apprendisti	942,8	445,1	7,8	726,2	-	-	2.121,9
Totale	37.235,1	10.483,4	675,8	76.124,6	3,4	-	124.522,4

Numero medio annuo dipendenti 2013

	CIGO - Imprese fino a 50 dipendenti			CIGO - Imprese oltre 50 dipendenti			Totale
	Industria	Ind.e artig. EDILIZIA	Ind.e artig. LAPIDEI	Industria	Ind.e artig. EDILIZIA	Ind.e artig. LAPIDEI	
	Operai	1.089,0	478,6	23,3	1.270,4	0,3	
Impiegati	487,0	78,5	6,1	1.078,2	0,0	-	1.649,9
Apprendisti	56,3	30,6	0,5	32,6	0,0	-	119,9
Totale	1.632,3	587,7	29,8	2.381,2	0,3	-	4.631,3

Aliquote contributive CIGO

	CIGO - Imprese fino a 50 dipendenti			CIGO - Imprese oltre 50 dipendenti		
	Industria	Ind.e artig. EDILIZIA	Ind.e artig. LAPIDEI	Industria	Ind.e artig. EDILIZIA	Ind.e artig. LAPIDEI
	<i>Normativa vigente</i>					
Operai	1,9%	5,2%	3,7%	2,2%	5,2%	3,7%
Impiegati	1,9%	1,9%	1,9%	2,0%	2,2%	2,2%
Apprendisti	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Modifica</i>						
Operai	1,7%	4,7%	3,3%	2,0%	4,7%	3,3%
Impiegati	1,7%	1,7%	1,7%	2,0%	2,0%	2,0%
Apprendisti	1,7%	4,7%	3,3%	2,0%	4,7%	3,3%

Con riferimento alla modifica del contributo addizionale sulla base delle evidenze statistiche si è stimata una aliquota media a regime del 10,5% sulle retribuzioni perse e valutato per i primi anni un effetto transitorio della norma. Si è tenuto conto del fatto che non è prevista contribuzione addizionale per concessioni di integrazione salariale ordinaria relative ad eventi oggettivamente non evitabili.

1.2. Inclusione della platea degli apprendisti

Costo unitario per assicurato della prestazione 2014 = 190,2 euro

Costo unitario per assicurato della copertura figurativa 2014 = 136,7 euro

Retribuzione media annua operai e impiegati = 27.131 euro

Retribuzione media annua apprendisti = 17.690 euro



Percentuale di riduzione del costo unitario della prestazione per apprendista rispetto al costo unitario per operai e impiegati = 20%

Percentuale di riduzione del costo unitario della copertura figurativa per apprendista rispetto al costo unitario per operai e impiegati = 35%

Numero medio annuo degli apprendisti interessati = 108.000

1.3. Revisione ai limiti di utilizzo

Percentuale delle ore utilizzate oltre il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio = 1,8%

Prestazioni 2014 = 858,3 mln di euro

Contributi figurativi 2014 = 616,9 mln di euro

2. Cassa integrazione straordinaria

2.1. Modifica sistema di finanziamento contributi

Monte retributivo relativo alle ore non lavorate = 4.231,3 mln

Percentuale delle ore utilizzate per procedure concorsuali = 14%

Contributo addizionale 2014 a normativa vigente = 48 mln di euro

Con riferimento alla modifica del contributo addizionale sulla base delle evidenze statistiche si è stimata una aliquota media a regime del 10,5% sulle retribuzioni perse e valutato per i primi anni un effetto transitorio della norma.

2.2. Inclusione della platea degli apprendisti

Costo unitario per assicurato della prestazione 2013 = 414,3 euro

Costo unitario per assicurato della copertura figurativa 2013 = 315,2 euro

Retribuzione media annua operai e impiegati = 29.020 euro

Retribuzione media annua apprendisti = 17.175 euro

Percentuale di riduzione del costo unitario della prestazione per apprendista rispetto al costo unitario per operai e impiegati = 20%

Percentuale di riduzione del costo unitario della copertura figurativa per apprendista rispetto al costo unitario per operai e impiegati = 40%

Numero medio annuo degli apprendisti interessati 2013 = 25.500

2.3. Revisione ai limiti di utilizzo



Percentuale delle ore utilizzate oltre il limite dell'80% delle ore autorizzate nel provvedimento= 2,5%

Prestazioni 2014 = 1.835,2 mln di euro

Contributi figurativi 2014 = 1.396,3 mln di euro

Percentuale delle ore utilizzate per procedure concorsuali = 14%

2.4. Revisione trattamento del contratto di solidarietà

Numero ore integrate per contratti di solidarietà = 64,0 mln

Importo medio orario erogato per prestazione di solidarietà 2013 (80%) = 9,8 euro

Importo medio orario erogato per prestazione di solidarietà 2013 (60%) = 7,4 euro

Importo medio orario erogato per prestazione di CIGS = 5,9 euro

2.5. Eliminazione causali per cessazione definitiva

Spesa per prestazioni relative a decreti per cessazione a 12 e 24 mesi 2013 = 150 mln euro

2.6. Rifinanziamento transitorio di misure derogatorie per il triennio 2016-2018 (articolo 21, comma 4)

Il rifinanziamento previsto del Fondo per occupazione e formazione comporta maggiori oneri per 50 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018 in termini di saldo netto da finanziare e di 30 mln di euro annui in termini di indebitamento netto (gli oneri per contribuzione figurativa incidono per circa il 40%)

2.7. Eliminazione rimborso TFR a seguito di licenziamento

Rimborso pagamento diretto = 65 mln di euro

Rimborso pagamento conguaglio = 38 mln di euro

Percentuale TFR recuperabile pagamento diretto = 38%

Percentuale TFR recuperabile pagamento conguaglio = 70%

3. Durata trattamento CIGO e CIGS

Numero delle ore fruite oltre il limite nei cinque anni tenendo conto anche degli effetti derivanti dai limiti previsti ai punti 1.3 e 2.3 = circa 22 mln di ore annua a regime (tenuto conto delle misure indicate ai punti 1.3 e 2.3, quindi al netto di tali misure)



Importo medio orario della prestazione 2013 = 5,9 euro

Importo medio orario della contribuzione figurativa 2013 = 4,4 euro

Nel periodo transitorio si è tenuto conto della progressiva entrata a regime della misura atteso quanto previsto dalla disposizione in esame

Di seguito viene riportata una tavola riassuntiva degli effetti finanziari del provvedimento relativamente alla revisione degli ammortizzatori sociali relativi alle integrazioni salariali (Titolo I).

L'articolo 42, comma 1 prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale Fondo è incrementato, in termini di saldo netto da finanziare, di 25,6 milioni di euro per l'anno 2015, 191,1 milioni di euro per l'anno 2016, 592,5 milioni di euro per l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni di euro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per l'anno 2020, 856,5 milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni di euro per l'anno 2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante le economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I. Nella Tavola è altresì indicato il rifinanziamento del Fondo in esame in termini di indebitamento netto



Stima effetti finanziari decreto attuativo legge delega in materia di integrazione salariale (Titolo I)
 (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)
 (valori in mln di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1) Revisione dell'Istituto della CIGO										
1.1) Modifica sistema di finanziamento										
contributi ordinari	-40,8	-272,9	-281,1	-289,5	-297,9	-306,5	-315,3	-324,4	-333,8	-343,5
contributi addizionali	15,1	99,0	106,0	112,7	113,9	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2
totale	-25,7	-173,9	-175,1	-176,8	-184,0	-189,3	-198,1	-207,2	-216,6	-226,3
1.2) Inclusione apprendisti platea assicurati										
contributi ordinari	7,4	49,8	51,3	52,8	54,4	55,9	57,4	58,9	60,4	61,9
contributi addizionali	0,4	2,0	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
prestazioni e relativi anf	-9,1	-16,0	-15,8	-15,6	-15,6	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8
contribuzione figurativa	-1,9	-9,8	-9,7	-9,8	-9,9	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
totale	2,8	26,0	27,9	29,7	31,2	32,3	33,8	35,3	36,8	38,3
1.3) Revisione dei limiti di utilizzo (1/3 ore lavorabili nel biennio mobile)										
contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contributi addizionali	-0,4	-2,4	-2,6	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
prestazioni e relativi anf	3,0	15,6	15,5	15,6	15,7	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
contribuzione figurativa	2,1	11,1	11,0	11,0	11,1	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
totale	4,7	24,3	23,9	23,9	24,0	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
2) Revisione dell'Istituto della CIGS										
2.1) Modifica sistema di finanziamento										
contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contributi addizionali	24,6	145,3	305,9	325,3	328,7	338,3	338,3	338,3	338,3	338,3
totale	24,6	145,3	305,9	325,3	328,7	338,3	338,3	338,3	338,3	338,3
2.2) Inclusione apprendisti platea assicurati										
contributi ordinari	0,6	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1
contributi addizionali	0,1	0,6	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
prestazioni e relativi anf	-0,7	-4,2	-8,1	-8,0	-8,0	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
contribuzione figurativa	-0,4	-2,4	-4,6	-4,6	-4,7	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
totale	-0,4	-1,8	-7,2	-6,8	-6,8	-6,8	-6,7	-6,6	-6,5	-6,4
2.3) Revisione dei limiti (80% delle ore autorizzate)										
contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contributi addizionali	0,0	0,0	-0,8	-5,1	-10,1	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
prestazioni e relativi anf	0,0	0,0	3,3	19,0	37,3	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
contribuzione figurativa	0,0	0,0	2,7	15,9	31,6	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
totale	0,0	0,0	5,2	29,8	58,8	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1
2.4) Revisione trattamento del contratto di solidarietà										
contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contributi addizionali	6,4	37,6	79,2	84,3	85,1	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6
prestazioni e relativi anf	8,6	49,1	95,0	94,0	93,8	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4
contribuzione figurativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	15,0	86,7	174,2	178,3	178,9	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0
2.5) Eliminazione causale cessazione definitiva										
contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contributi addizionali	0,0	-15,4	-33,2	-85,2	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5
prestazioni e relativi anf	0,0	73,0	143,7	142,2	142,0	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
contribuzione figurativa	0,0	55,3	110,1	110,4	111,6	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8
totale	0,0	112,9	220,6	217,4	218,1	223,7	223,7	223,7	223,7	223,7
2.6) Rimaneggiamento Fondo sociale per occupazione e formazione per deroga transitoria durata										
prestazioni e relativi anf	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contribuzione figurativa	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7) Eliminazione rimborso TFR										
prestazioni	4,6	26,6	52,1	52,2	52,8	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3
3) Revisione durata delle prestazioni CIGO E CIGS										
contributi ordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contributi addizionali	0,0	0,0	-3,8	-41,2	-45,8	-46,5	-46,5	-46,5	-46,5	-46,5
prestazioni e relativi anf	0,0	0,0	10,9	118,8	131,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7
contribuzione figurativa	0,0	0,0	23,7	90,7	100,8	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4
totale	0,0	0,0	30,8	168,3	186,7	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6
effetto fiscale indotto	0,0	-5,0	-15,8	-78,1	-43,1	-41,9	-46,4	-42,6	-40,9	-39,1
Sintesi effetti articoli Titolo I										
Saldo netto da finanziare	25,6	191,1	392,5	713,2	845,3	868,2	856,5	852,8	846,7	840,4
Indebitamento netto	25,8	156,9	479,3	519,6	604,8	621,9	610,2	606,5	600,4	594,1
di cui										
prestazioni	12,4	114,1	266,6	388,2	449,7	458,1	458,1	458,1	458,1	458,1
contribuzione figurativa	-0,2	34,2	113,2	193,6	240,5	246,3	246,3	246,3	246,3	246,3
entrate contributive	13,4	47,8	228,5	209,5	198,2	203,7	198,5	191,0	183,2	175,1
minori entrate fiscali	0,0	-5,0	-15,8	-78,1	-43,1	-41,9	-46,4	-42,6	-40,9	-39,1
Rifinanziamento fondo articolo 1 comma 107 legge n. 190/2014 (articolo 42, comma 1)										
Saldo netto da finanziare	-25,6	-191,1	-392,5	-713,2	-845,3	-868,2	-856,5	-852,8	-846,7	-840,4
Indebitamento netto	-25,6	-156,9	-479,3	-519,6	-604,8	-621,9	-610,2	-606,5	-600,4	-594,1
Effetto complessivo Titolo I e articolo 42, comma 1										
Saldo netto da finanziare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indebitamento netto	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Articolo 41 comma 5 e articolo 42 commi da 2 a 6**Disposizioni in materia di utilizzi delle disponibilità residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della legge n. 190/2014**

L'articolo 41 comma 5 e l'articolo 42, commi da 2 a 6 prevedono diversi interventi finanziati mediante riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della legge n. 190/2014 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 42, comma 1 del decreto legislativo in esame, che presenta pertanto le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto come di seguito rappresentato.

	(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)									
	(valori in mln di euro)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Disponibilità fondo articolo 1 comma 107 legge n. 190/2014 (prima del rifinanziamento del presente decreto legislativo)										
Saldo netto da finanziare	181,0	337,1	10,7	134,0	267,8	269,6	263,4	257,2	251,0	244,8
Indebitamento netto	181,0	162,1	0,2	0,5	43,8	24,6	19,4	14,2	9,0	3,8
Disponibilità fondo articolo 1 comma 107 legge n. 190/2014 (come anche rifinanziato dal presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 42, comma 1)										
Saldo netto da finanziare	206,6	528,2	603,2	847,2	1.113,1	1.137,8	1.119,9	1.110,0	1.097,7	1.085,2
Indebitamento netto	206,6	319,0	479,5	520,1	648,6	646,5	629,6	620,7	609,4	597,9
Utilizzi del fondo articolo 1, comma 107 della legge n. 190/2014 nell'ambito degli articoli 41 e 42 del presente decreto legislativo										
Articolo 41, comma 5 - Rifinanziamento fondo occupazione e formazione										
Saldo netto da finanziare			-90,0	-100,0						
Indebitamento netto			-54,0	-60,0						
Messa a regime misure di conciliazione vita lavoro - (articolo 42 comma 2)										
Saldo netto da finanziare		-123,0	-125,0	-128,0	-130,0	-133,0	-136,0	-138,0	-141,0	-144,0
Indebitamento netto		-62,9	-64,0	-65,5	-66,5	-68,1	-69,6	-70,6	-72,2	-73,7
Estensione 24 mesi NASPI dal 1.1.2017 (per licenziamenti decorrenti da tale data) - (articolo 42, comma 3)										
prestazioni e relativi anf -										
Indebitamento netto	0	0	0	-140,7	-295,4	-297,3	-300,3	-303,3	-306,3	-309,4
contribuzione figurativa	0,0	0,0	0,0	-129,4	-271,8	-273,5	-276,3	-279,1	-281,9	-284,8
totale (saldo netto da finanziare)	0,0	0,0	0,0	-270,1	-567,2	-570,8	-576,6	-582,4	-588,2	-594,2
Norma transitoria stagionali turismo (articolo 42, comma 4)										
prestazioni e relativi anf -										
Indebitamento netto	-20,5	-39,5								
contribuzione figurativa	-10,1	-20,8								
totale (saldo netto da finanziare)	-30,6	-60,3								
Rifinanziamento ASDI (articolo 42, comma 5)										
Saldo netto da finanziare		-180,0	-270,0	-170,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Indebitamento netto		-180,0	-270,0	-170,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Rifinanziamento fondo ricollocazione (articolo 42, comma 6)										
Saldo netto da finanziare		-32,0	-82,0	-82,0	-82,0	-72,0	-52,0	-40,0	-25,0	-10,0
Indebitamento netto		-32,0	-82,0	-82,0	-82,0	-72,0	-52,0	-40,0	-25,0	-10,0
Totale utilizzi di cui agli articoli 41, comma 5 e 42 commi da 2 a 6 con riduzione Fondo articolo 1 comma 107 legge n. 190/2014 (come rifinanziato da articolo 42, comma 1)										
Saldo netto da finanziare	-30,6	-395,3	-567,0	-750,1	-979,2	-975,8	-964,6	-960,4	-954,2	-948,2
Indebitamento netto	-20,5	-314,4	-470,0	-518,2	-643,9	-637,4	-621,9	-613,9	-603,5	-593,1

Nel dettaglio:

Articolo 41, comma 5 - Il rifinanziamento previsto del Fondo per occupazione e formazione comporta maggiori oneri per 90 mln di euro per l'anno 2017 e per 100 mln di euro per l'anno 2018 in termini di saldo netto da finanziare per 54 mln di euro per l'anno 2017 e per 60 mln di euro per



l'anno 2018 termini di indebitamento netto (gli oneri per contribuzione figurativa incidono per circa il 40%). Ai sopra indicati maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come anche rifinanziato dal presente decreto, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto.

Articolo 42, comma 2 – La disposizione prevede l'estensione del riconoscimento anche agli anni successivi al 2015 dei benefici di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 del citato decreto legislativo. E' confermata l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 27 dello stesso decreto legislativo in presenza di oneri valutati.

Con riferimento al dettaglio delle diverse misure di cui al decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 estese agli anni successivi al 2015, in coerenza con i parametri e le ipotesi adottate nella relativa relazione tecnica di seguito si riportano le relative valutazioni di spesa.

Decreto legislativo attuativo art. 1, commi 8 e 9 della legge n. 183/2014 - Estensione riconoscimento misure sperimentali 2015 agli anni successivi
Maggiori oneri - valori in euro

	2015 (*)	2016	2017	2018	SNF					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
articolo 2	(48.000)	96.000	97.920	99.878	101.876	103.913	105.992	108.112	110.274	112.479
articolo 3	(827.000)	843.540	860.411	877.619	895.171	913.075	931.336	949.963	968.962	988.342
articoli 5 e 15	(2.354.200)	2.401.290	2.449.310	2.498.300	2.548.270	2.599.300	2.651.220	2.704.240	2.758.310	2.813.490
articolo 7-9-10	(92.928.800)	106.707.410	108.381.563	111.049.192	112.710.172	115.364.311	118.011.662	119.651.900	122.284.953	124.910.638
articolo 8	(2.154.000)	2.197.080	2.241.022	2.285.842	2.331.559	2.378.190	2.425.754	2.474.269	2.523.754	2.574.229
articolo 13	(314.000)	320.280	326.686	333.219	339.884	346.681	353.615	360.687	367.901	375.259
articolo 16	(320.000)	326.400	332.928	339.587	346.378	353.306	360.372	367.579	374.931	382.430
articolo 24	(5.054.000)	10.108.000	10.310.160	10.516.363	10.726.690	10.941.224	11.160.049	11.383.250	11.610.915	11.843.133
totale	(104.000.000)	123.000.000	125.000.000	128.000.000	130.000.000	133.000.000	136.000.000	138.000.000	141.000.000	144.000.000

	2015 (*)	2016	2017	2018	indebitamento netto					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
articolo 2	(34.000)	68.000	69.360	70.747	72.162	73.605	75.078	76.579	78.111	79.673
articolo 3	(585.000)	596.700	608.634	620.807	633.223	645.887	658.805	671.981	685.421	699.129
articoli 5 e 15	(2.110.000)	2.152.205	2.195.244	2.239.153	2.283.939	2.329.676	2.376.210	2.423.731	2.472.192	2.521.648
articolo 7-9-10	(44.260.110)	50.822.584	51.619.949	52.890.487	53.681.578	54.945.691	56.206.571	56.987.783	58.241.853	59.492.414
articolo 8	(1.024.000)	1.044.480	1.065.370	1.086.677	1.108.411	1.130.579	1.153.190	1.176.254	1.199.779	1.223.775
articolo 13	(314.000)	320.280	326.686	333.219	339.884	346.681	353.615	360.687	367.901	375.259
articolo 16	(320.000)	326.400	332.928	339.587	346.378	353.306	360.372	367.579	374.931	382.430
articolo 24	(3.800.000)	7.600.000	7.752.000	7.907.040	8.065.180	8.226.484	8.391.014	8.558.835	8.730.011	8.904.611
totale	(52.447.110)	62.930.649	63.970.171	65.487.717	66.530.755	68.051.909	69.574.855	70.623.429	72.150.199	73.678.939

(*) Gli oneri relativi al 2015 sono riportati per memoria avendo già trovato copertura nell'ambito del decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (misure sperimentali per l'anno 2015)



Ai sopra indicati maggiori oneri a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come anche rifinanziato dal presente decreto, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto.

Articolo 42, comma 3 - La disposizione è diretta ad eliminare l'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22/2015 che, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2017, ha introdotto il limite massimo di 78 settimane per l'utilizzo di NASpI. In tal modo anche per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2017 la durata massima corrisponde al numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. In coerenza con i parametri e le ipotesi adottate nella relativa relazione tecnica al decreto legislativo n. 22/2015 di seguito si riportano le relative valutazioni dei maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto della normativa in materia di determinazione degli importi. Si valuta che mediamente, a livello strutturale, il numero medio stimato in relazione al complessivo utilizzo di NASpI passi da 8,6 mesi come indicato nella predetta relazione tecnica al dlgs n. 22/2015 a 8,9 mesi, nel mentre i soggetti annui interessati effettivamente dal prolungamento di durata risulterebbero pari a circa 150.000 per un incremento medio di durata stimato in media in circa 3,3 mesi.

Maggiori oneri (valori in mln di euro)

Anno di pagamento	Prestazioni e relativi assegni al nucleo familiare	Coperture figurative	Totale
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	140,7	129,4	270,1
2019	295,4	271,8	567,2
2020	297,3	273,5	570,8
2021	300,3	276,3	576,6
2022	303,3	279,1	582,4
2023	306,3	281,9	588,2
2024	309,4	284,8	594,2

Trattandosi di onere valutato è comunque prevista la clausola di salvaguardia predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 196/2009.



Ai sopra indicati maggiori oneri a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come anche rifinanziato dal presente decreto, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto.

Articolo 42, comma 4 - La disposizione è diretta a migliorare la prestazione NASpI per i lavoratori stagionali del settore del turismo limitatamente agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1 maggio al 31 dicembre 2015. La norma consente ai disoccupati il cui trattamento NASpI calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 22/2015 e della circolare INPS 94/2015 sia inferiore a sei mesi di far valere ai fini del calcolo del numero di settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni anche i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012. Il trattamento che ne deriva non può in ogni caso superare i sei mesi.

In coerenza con i parametri e le ipotesi adottate nella relativa relazione tecnica al decreto legislativo n. 22/2015 di seguito si riportano le relative valutazioni dei maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. Si valuta che il numero di soggetti interessati sia di circa 42.000 soggetti beneficeranno di tale norma per un incremento medio di durata pari a circa 1,5 mesi.

Valori in mln di euro – maggiori oneri

Anno	Prestazioni	Contributi figurativi
2015	20,5	10,1
2016	39,5	20,8

Totale oneri:

SNF: 30,6 per il 2015 e 60,3 mln di euro per il 2016

Indebitamento netto: 20,5 mln di euro per il 2015 e 39,5 mln di euro per il 2016

Ai sopra indicati maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come anche rifinanziato dal presente decreto, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto.

Articolo 42, comma 5 – La disposizione prevede che ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui all'articolo 16 del decreto



legislativo n. 22/2015 anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del citato decreto legislativo n. 22/2015 sia incrementata di 180 milioni di euro per il 2016, 270 milioni di euro per il 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Pertanto dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri:

Maggiori oneri (valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	Dal 2019
SNF	180	270	170	200
Indebitamento netto	180	270	170	200

Ai sopra indicati maggiori oneri a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come anche rifinanziato dal presente decreto, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto.

Articolo 42, comma 6 – La disposizione prevede il rifinanziamento del Fondo per le politiche attive istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in via ulteriore a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 2015 per 32 milioni di euro per l'anno 2016, 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, 72 milioni di euro per l'anno 2020, 52 milioni di euro per l'anno 2021, 40 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni annui di euro a decorrere dal 2024.

Pertanto dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri:

Maggiori oneri (valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SNF	32	82	82	82	72	52	40	25	10
IN	32	82	82	82	72	52	40	25	10



Ai sopra indicati maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come anche rifinanziato dal presente decreto, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto.

Articolo 43, comma 7

La disposizione prevede:

- a) l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure di sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, da definirsi con decreto interministeriale;
- b) la copertura del maggiore onere derivante dalle prestazioni di cui alla lettera a) pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno 2016, viene assicurata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 147/2013, con la conseguente soppressione dello stesso articolo 1, comma 22.

Sia l'onere che la relativa copertura sono parametrati alle risorse residue presenti nell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 22, della legge n. 147/2013, pertanto dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza, disciplinando la destinazione di risorse comunque previste a legislazione vigente.



Titolo II

Articoli da 26 a 40

Le disposizioni in esame afferiscono a modifiche alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge n. 92/2012. Trattandosi di modifiche che non alterano la governance di tali fondi, i quali devono in ogni caso garantire l'equilibrio di bilancio, dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Di seguito, al fine di dimostrare che sin dal suo avvio il costituendo Fondo di integrazione salariale, diretto a sostituire (ed ampliarne la portata) il cd Fondo residuale, risulta in grado di assicurare l'equilibrio di bilancio si rappresentato gli andamenti delle diverse voci economiche relative a tale Fondo.

Fondo Integrazione Salariale

Normativa vigente

La L. 92/2012, art. 3, comma 19, ha introdotto per i lavoratori di imprese con più di **quindici dipendenti**, non rientranti nella disciplina della integrazione salariale, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Tale tutela è assicurata mediante l'istituzione presso l'INPS di un Fondo di solidarietà residuale.

Il **finanziamento** del Fondo è assicurato da un contributo ordinario da applicarsi alle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali, nonché da un contributo addizionale da applicarsi alle retribuzioni perse pari al 3% per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e al 4,5% per le aziende che occupano più di 50 dipendenti.

Le **prestazioni**, concesse nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a crisi aziendale, sono calcolate di importo pari all'integrazione salariale e nella durata massima di nove mesi in un biennio; a carico del Fondo, inoltre, viene imputata la contribuzione correlata alla prestazione.

Relativamente agli aspetti contabili ed al contenimento del ricorso al Fondo, il legislatore ha previsto l'**obbligo di pareggio finanziario**, il **ricorso alle prestazioni in misura proporzionale** ai contributi versati e la **costituzione di una riserva**.

Proposta di modifica normativa



La proposta di modifica normativa estende ai lavoratori alle dipendenze di imprese con più di cinque dipendenti che non rientrano nella disciplina della integrazione salariale, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Tale tutela è assicurata mediante l'istituzione presso l'INPS del Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Il fondo sostituisce a partire dal 1 gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale. Da tale data sono:

- * assicurati anche i dipendenti di imprese oltre i cinque dipendenti e fino a quindici;
- * previste due distinte prestazioni:
 - o assegno di integrazione salariale: per le causali riconducibili alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad esclusione delle intemperie stagionali un trattamento della stessa misura di quello previsto per cassa integrazione ordinaria nel limite massimo di 26 settimane in un biennio mobile;
 - o assegno di solidarietà: nei casi in cui datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; il trattamento è pari a quello previsto per la cassa integrazione ordinaria per la durata massima di 12 mesi in un biennio mobile; Le aziende con più di quindici dipendenti possono ricorrere ad entrambe le prestazioni mentre le aziende con più di cinque e fino a quindici dipendenti possono utilizzare solo all'assegno di solidarietà;
- * stabilite nuove aliquote di finanziamento pari a:
 - o 0,65% per le aziende con più di quindici dipendenti;
 - o 0,45% per le aziende con più di cinque e fino a quindici dipendenti;
- * stabilita nuova misura del contributo addizionale pari al 4% delle retribuzioni perse.

Relativamente agli aspetti contabili ed al contenimento del ricorso al Fondo, il legislatore ha confermato l'obbligo di pareggio finanziario, il ricorso alle prestazioni in misura proporzionale ai contributi versati e la costituzione di una riserva prima di iniziare a pagare le prestazioni (datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti possono richiedere le prestazioni previste dal fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016).

Le prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, il limite è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021.

Stima effetti finanziari

Con riferimento agli effetti finanziari si fa presente che si tratta di disposizioni neutrali sugli equilibri di finanza pubblica trattandosi di estensioni/revisioni di assicurazioni previdenziali dirette



ad aumentare la spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della pubblica amministrazione) per prestazioni sociali in denaro, con finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva.

Lo scopo delle presenti valutazioni è di simulare, sulla base di quanto previsto dalla norma l'andamento verosimile del Fondo di Integrazione Salariale nel medio periodo 2016-2022.

Allo scopo di individuare i potenziali beneficiari delle prestazioni del Fondo, dagli archivi Inps sono state rilevate le aziende con più di 5 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della disciplina di integrazione salariale e per le quali non sono già istituiti Fondi di solidarietà (preesistenti, di nuova costituzione o in via di costituzione).

Per tali aziende sono stati individuati gli elementi caratteristici utili ai fini della simulazione in esame e riportati, in forma aggregata, nello schema sottostante riferito all'anno 2013:

Numero aziende	Numero dipendenti (esclusi dirigenti)	Monte retributivo annuo (milioni di euro)
198.500	3.450.000	64.800

La valutazione circa il verosimile andamento del Fondo è stata impostata considerando per ciascuna azienda:

- * La proiezione dei contributi versati sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

Tasso annuo di rivalutazione delle retribuzioni	Variazioni percentuali delle retribuzioni lorde globali (intera economia al netto della pubblica amministrazione) previste dal Documento di Economia e Finanza di aprile 2015
Aliquota addizionale di contribuzione	4,0%

- * La simulazione del ricorso alle prestazioni sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

	Aziende con oltre 15 dipendenti		Aziende con più di 5 e fino 15 dipendenti
	Assegno ordinario	Contratto di solidarietà	Contratto di solidarietà
Tasso annuo di rivalutazione della prestazione	Deflatore dei consumi previsto dal Documento di Economia e Finanza di aprile 2015		
Probabilità che una azienda ricorra al Fondo (si modifica in ragione della variazione del tasso di disoccupazione)	7,0%	3,0%	10,0%
In caso di ricorso, percentuale	15,0%	50,0%	70,0%



di dipendenti per cui viene richiesta la prestazione			
Numero medio di mesi	4	3	1,5
Importo medio prestazione mensile 2013 (euro)	1021	1021	1021

Sono stati considerati i limiti individuali aziendali previsti alle prestazioni in relazione ai contributi versati.

Per completezza, sono stati considerati anche gli oneri di gestione a carico del Fondo nella misura forfettaria dello 0,3% da applicarsi alla somma dei contributi e delle prestazioni.

La simulazione, impostata come descritto, ha condotto alle stime annue dei contributi ordinari e addizionali, delle prestazioni (assegno ordinario e contribuzione correlata) e della riserva. Ferme le ipotesi illustrate nel paragrafo precedente, la simulazione ha consentito di verificare che le aliquote proposte siano in grado di determinare l'equilibrio tra entrate e uscite del fondo nell'arco temporale considerato.

Si riporta di seguito l'andamento nel periodo considerato delle principali poste oggetto di valutazione.

Andamento finanziario del Fondo integrazione salariali
(dati in milioni di Euro)

Anno	Contributi ordinari	Contributi addizionali	Totale entrate	Prestazioni	Spese di gestione	Totale uscite	Risultato (Entrate - Uscite)
2016	388,6	15,9	404,5	398,0	2,4	400,4	4,1
2017	416,6	17,9	434,5	431,8	2,6	434,4	0,1
2018	429,2	18,9	448,1	445,4	2,7	448,1	0,0
2019	442,1	19,4	461,5	458,2	2,7	460,9	0,6
2020	455,3	19,9	475,2	465,7	2,7	468,4	6,8
2021	469,0	20,2	489,2	466,8	2,8	469,6	19,6
2022	483,1	19,8	502,9	448,8	2,8	451,6	51,3

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[Handwritten mark]

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 GIU. 2015

[Handwritten signature]



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N.183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";

VISTO l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge n. 183 del 2014, il quale indica i principi e criteri direttivi cui il Governo si attiene nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a



livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), recante il criterio di delega relativo alla revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), recante il criterio di delega relativo alla previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), recante il criterio di delega relativo alla riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), recante il criterio di delega relativo alla revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 183 del 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), recante il criterio di delega relativo alla revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5,



commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTA la legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed integrazioni alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione";

VISTA la legge 20 maggio 1975, n. 164, recante "Provvedimenti per la garanzia del salario";

VISTA la legge 6 agosto 1975, n. 427, recante "Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini";

VISTO il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali";

VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";

VISTO il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

TITOLO I
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Lavoratori beneficiari

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

Art. 2

Apprendisti

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale



di intervento per crisi aziendale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.

3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Art. 3

Misura

1. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti di cui al comma 1, raggugiando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato.

3. Agli effetti dell'integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, raggugiando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.

4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione è dovuta.



5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare gli importi massimi determinati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.

6. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

7. L'integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.

8. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, e successive modificazioni.

9. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Art. 4

Durata massima complessiva

1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.

2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, e per le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere l) ed m), il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

Art. 5

Contribuzione addizionale

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi



- concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Art. 6

Contribuzione figurativa

1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.
2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.

Art. 7

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al periodo precedente decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il



pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.

Art. 8

Condizionalità e politiche attive del lavoro

1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono convocati dai centri per l'impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato. A tali lavoratori si applicano i meccanismi di condizionalità e i livelli essenziali delle prestazioni previsti dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

2. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma.

CAPO II

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Art. 9

Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie

1. I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 13.

2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia, per ciascun trattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.



Art. 10

Campo di applicazione

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Art. 11

Causali

1. Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:

- a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- b) situazioni temporanee di mercato.

Art. 12

Durata



1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere k), l), ed m).
5. Nei limiti di durata definiti nei precedenti commi, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Art. 13

Contribuzione

1. A carico delle imprese di cui all'articolo 10 è stabilito un contributo ordinario, nella misura di:
 - a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
 - b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
 - c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
 - d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
 - e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;



f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al comma 1, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. L'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

3. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5. Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Art. 14

Informazione e consultazione sindacale

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, o in mancanza alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in



ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 15

Procedimento

1. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall'INPS ai Centri per l'impiego ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8.

2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Art. 16

Concessione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione.



Art. 17

Ricorsi

1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di cui all'articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 18

Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo

1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.

2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, non si applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo.

CAPO III

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE

Art. 19

Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie

1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 23.

2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l'apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

Art. 20

Campo di applicazione

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:



- a) imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
- b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- g) imprese di vigilanza.

2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:

- a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
- b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

4. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.

5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto



l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 21

Causali di intervento

1. L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

- a) riorganizzazione aziendale;
- b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- c) contratto di solidarietà.

2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.

3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

4. In deroga agli articoli 4, comma 1 e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo di sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in



presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.

5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa attraverso accordi collettivi aziendali con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.



6. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.

Art. 22

Durata

1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.

Art. 23

Contribuzione

1. È stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a



carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.

2. A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5.

Articolo 24

Consultazione sindacale

1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), ne dà tempestiva comunicazione, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

4. Le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale,



applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.

Articolo 25

Procedimento

1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS ai Centri per l'impiego ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

2. La sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure di cui all'articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.

3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.

4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

5. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa.

6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di



integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.

7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

TITOLO II

FONDI DI SOLIDARIETÀ

Art. 26

Fondi di solidarietà bilaterali

1. Al fine di assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.

2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dagli accordi e i contratti di cui al medesimo comma.

3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all'articolo 36.

4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la



partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

8. I fondi costituiti ai sensi del comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

10. Per le finalità di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti, con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2, anche in relazione a settori e classi di ampiezza che già rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennità di mobilità, gli accordi e contratti collettivi con le modalità di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota



contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

11. Gli accordi e i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

Art 27

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori di cui al comma 1 del medesimo articolo nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al predetto comma, abbiano adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità perseguite dall'articolo 26, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.

3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti prestazioni: a) un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30; b) l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni



previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

4. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di solidarietà bilaterale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;

c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;

d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui all'articolo 26, comma 11;

e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

5. In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 1, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi, requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

Art. 28

Fondo di solidarietà residuale



1. Nei riguardi dei settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141.

2. Qualora gli accordi di cui all'articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I fondi costituiti secondo le procedure di cui al presente comma prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per i fondi di cui all'articolo 27, e garantiscono almeno una delle prestazioni previste al comma 3 del predetto articolo. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.

3. Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui all'articolo 36 e composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

Art. 29

Fondo di integrazione salariale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale ed è soggetto alla disciplina del presente articolo.

2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, per i quali non



siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo disciplinato dagli articoli 26 e 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.

3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui all'articolo 30, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Alla prestazione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima.

5. Alla gestione del fondo di integrazione salariale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui all'articolo 36, ad eccezione della deliberazione in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti di cui alla lettera b) del medesimo articolo, composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative al livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di cui al comma 5, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo.

7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in



relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è comunque unica.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo degli istituti previsti pari al 4 per cento della retribuzione persa.

9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo.

11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016.

Art. 30

Assegno ordinario

1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Art. 31

Assegno di solidarietà



1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28, garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

2. L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.

4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà.

5. Per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS apposita domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al primo periodo e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS ai Centri per l'impiego ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8.

9. La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

10. All'assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Art. 32

Prestazioni ulteriori

1. I fondi di cui all'articolo 26 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:



- a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;
- b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Art. 33

Contributi di finanziamento

1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.
2. Qualora siano previste le prestazioni di cui all'articolo 30 e all'articolo 31, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.
3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 32, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Art. 34

Contribuzione correlata

1. Nei casi di cui all'articolo 30 e all'articolo 31, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai fondi di cui all'articolo 27 la contribuzione correlata è versata



all'INPS dal datore di lavoro, il quale potrà poi rivalersi sui fondi medesimi. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui all'articolo 32. In tal caso, il fondo di cui all'articolo 26 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

Art. 35

Equilibrio finanziario dei fondi

1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui all'articolo 36 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

5. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 4, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Art. 36

Comitato amministratore



1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

2. Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

3. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

4. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

7. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo



30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

8. Qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, al fine di garantire l'avvio dei fondi di cui al comma 4, i compiti di pertinenza del comitato amministratore vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito e resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore.

Art. 37

Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse

1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori quali membri del comitato amministratore del fondo devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Essi devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria.

2. I predetti esperti non possono, a pena di ineleggibilità o decadenza, detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà.

3. La sussistenza dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive è accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art. 38

Requisiti di onorabilità

1. I membri del comitato amministratore del fondo non possono, a pena di decadenza, trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;

b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile, salvi gli effetti della riabilitazione;



d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.

2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate dai membri del comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni:

f) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle lettere c) d) ed e), sopra;

g) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

h) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

3. L'assenza di situazioni impeditive è accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o la sospensione dalle funzioni è dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art. 39

Disposizioni generali

1. Ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e 28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all'articolo 28 si applica inoltre l'articolo 1.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di integrazione salariale erogate dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 devono essere presentate non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 40

Altri fondi di solidarietà



1. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati

1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.

2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della durata massima di cui all'articolo 4.

3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 maggio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.

4. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La commissione,



presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, certifica l'ammissibilità delle domande di cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi, il numero dei lavoratori e l'ammontare delle ore integrabili, in relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi. Alle attività e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al comma 3 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3 e 4. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 42.

Art. 42

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 25,6 milioni di euro per l'anno 2015, 191,1 milioni di euro per l'anno 2016, 592,5 milioni di euro per l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni di euro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per l'anno 2020, 856,5 milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni di euro per l'anno 2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante le economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto.

2. I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo. All'onere derivante dal primo



periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno 2016, 125 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro per l'anno 2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal presente articolo.

3. L'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è soppresso. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 270,1 milioni di euro per l'anno 2018, 567,2 milioni di euro per l'anno 2019, 570,8 milioni di euro per l'anno 2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4 milioni di euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per l'anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

4. Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata viene disapplicato il secondo periodo di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del periodo precedente non può superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma valutato in 30,6 milioni di euro per l'anno 2015 e in 60,3 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo



17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è incrementata di 180 milioni di euro nel 2016, di 270 milioni di euro nel 2017, di 170 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro annui dal 2019. Per effetto della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primo periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata dal primo periodo medesimo del presente comma, fermi restando i criteri disciplinati dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non può essere usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al presente comma. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 180 milioni di euro nel 2016, 270 milioni di euro nel 2017, 170 milioni di euro nel 2018 e a 200 milioni di euro annui dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal presente articolo.

6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 il fondo per le



politiche attive del lavoro, istituito dall' articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 32 milioni di euro per l'anno 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 32 milioni di euro per l'anno 2016, a 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno 2021, a 40 milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal presente articolo.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.

3. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

4. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, il limite di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima, è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da



adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la disciplina del preesistente fondo di solidarietà residuale di cui all'articolo 28, è adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del presente decreto.

7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 è soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente comma, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralità nell'ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione.

9. All'articolo 37, comma 2, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole <<6 agosto 1975, n. 427,>>, sono aggiunte le seguenti: <<e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,>>.

10. All'articolo 37, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole <<6 agosto 1975, n. 427,>>, sono aggiunte le seguenti: <<e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,>>.

Art. 44

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;



- b) il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 12 agosto 1947, n. 869;
- c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;
- d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;
- f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
- g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
- h) l'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- i) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86;
- l) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- m) l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- n) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218.;
- o) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
- b) l'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
- c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141;
- d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

3. A decorrere dal 1 luglio 2016 sono abrogati i commi da 5 a 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto.

5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio ai commi da 4 a 45 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

